

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1309

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ANGIOY e SERVELLO

Presentata l'11 giugno 1959

Classificazione delle minori aziende commerciali agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il progetto di legge che si sottopone al vostro esame interessa, specificatamente, le medie e le piccole aziende commerciali che, pur costituendo il tessuto connettivo della vita economica nazionale e la rete capillare del sistema distributivo, trovano, talvolta, scarsa tutela.

Per quanto riguarda i rapporti fra tali aziende e l'Amministrazione finanziaria dello Stato, la pubblicistica più autorevole ed accurate indagini hanno messo in ben chiara evidenza che gli oneri fiscali gravano sulle minori imprese sempre oltre il legittimo in quanto le anzidette minori attività più delle altre sono soggette agli accertamenti induttivi. Avverso di essi, le piccole e medie aziende commerciali non hanno quasi mai alcuna possibilità di documentare il proprio stato che, se non è di dissesto, è quasi sempre di tali limitate dimensioni, nel giro degli affari, da non consentire redditi sostanziali.

Queste considerazioni, vive e reali, sfuggono, generalmente, agli uffici finanziari i quali, presumendo che l'esercente tragga dall'azienda quanto necessario al sostentamento suo e della propria famiglia, su tale presunzione determinano il movimento degli affari e quindi il gravame tributario.

Vero è, invece, che molte di tali imprese mercantili sono condotte da soggetti che nel nucleo familiare e a mezzo di altre attività

traggono i mezzi di sussistenza, sicché l'azienda commerciale costituisce una speranza per l'avvenire, speranza che, non poche volte, si conclude con amare delusioni!

Appare giusto, quindi, che nei confronti di tali imprenditori si rivolgano le più sollecite attenzioni del legislatore, nell'interesse non solo dei predetti soggetti tributari quanto anche della pubblica finanza, considerando che un alleggerimento dell'attuale situazione oltre a giovare alla struttura mercantile può essere anche di beneficio per l'Erario medesimo.

Il problema che qui si sottopone alla vostra attenzione, auspicandone la soluzione, non è nuovo perché, come è noto, si manifestò sin da quando venne sancita l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e si avvertì che la valutazione di tali redditi doveva essere differenziata in correlazione alle caratteristiche originali del reddito medesimo.

Si ebbe, infatti, una classificazione dei redditi, in rapporto alla loro formazione e alla loro derivazione, e vennero stabilite varie aliquote di imposta.

Bisogna riconoscere che se tale discriminazione fu ben precisa per quanto concerne i redditi di capitale, classificati in categoria *A*, e per quanto riguarda i redditi di lavoro, classificati in categoria *C-2* e *D*, altrettanto non fu per i redditi di lavoro a carattere in-

certo e variabile classificati in categoria C-1, e per i redditi misti di lavoro e di capitale, classificati in categoria B.

Ne derivarono, da tale imprecisione, contestazioni e controversie, risolte, in genere, con valutazioni e giudizi empirici affidati, peraltro, alla discrezionalità degli uffici finanziari con conseguente imbarazzo dei contribuenti e degli uffici medesimi.

A tali inconvenienti l'Amministrazione finanziaria non è stata insensibile. anzi è intervenuta più volte per dare criteri direttivi a mezzo di disposizioni interne e circolari che, ovviamente, non potevano contenere elementi di determinatezza e di precisione in quanto imprecisa e vaga è la norma legislativa da cui si parte.

Talvolta, poi, questi interventi sono stati causa di maggiore confusione per i contribuenti e per gli uffici, in quanto si sono fondati su criteri empirici non certo convenienti per così delicata e complessa disciplina.

S'impone quindi, per tale problema, una definitiva e rigorosa soluzione per ristabilire il clima di fiducia tra fisco e contribuenti e per tener conto che va sempre più accentuandosi, nelle attività economiche imprenditoriali il valore del lavoro dell'imprenditore e dei suoi collaboratori.

Necessità economiche e sociali hanno contribuito, infatti, a far sorgere un gran numero di minori aziende non solo nei piccoli centri urbani quanto anche in quelli più grandi, con evidente vantaggio del pubblico interesse e della agibilità economica in generale.

Motivi finanziari e nuove forme di tecnica mercantile hanno, poi, determinato e consentito che tali minori aziende potessero sorgere e funzionare con un esiguo intervento di capitale nummario o, addirittura, senza alcuna partecipazione di esso.

È ben noto, infatti, che sotto forma fiduciaria o di credito è largamente possibile ottenere, per molti, sia l'attrezzatura sia lo stesso rifornimento dell'azienda il tutto estinguibile nel corso del tempo e logicamente con

i proventi che derivano dal lavoro dell'azienda stessa.

Dal compimento di questo ciclo economico esula, dunque, ogni partecipazione monetaria diretta e specifica, e con esso il titolare dell'azienda assume le caratteristiche di un semplice amministratore di beni e di capitali, che, suo tramite, ossia col suo lavoro, si trasferiscono dalla produzione al consumo.

L'utile dell'operatore mercantile, quando si genera, è, dunque, conseguente all'opera svolta e alle capacità dimostrate in tale funzione di trasferimento, e non ad impiego di capitali o mezzi finanziari che l'operatore non aveva.

Considerazioni di tal genere hanno spiccata validità, naturalmente, per le minori imprese mercantili ossia per quelle che sorgono già col presupposto che alla carenza di capitale nummario bisognerà supplire col lavoro dell'imprenditore o con quello di esso e dei suoi familiari e di lavoratori subordinati.

Ha formato oggetto di dibattito, tra gli studiosi di tale materia, se sia più legittimo attribuire la qualifica di minori imprese soltanto a quelle che si reggono sull'attività dell'imprenditore e dei suoi familiari, oppure anche a quelle che all'anzidetto nucleo uniscono qualche lavoratore subordinato.

Ma è prevalsa la tesi, che, per evidenti ragioni di carattere tecnico e sociale, la qualifica anzidetta spetti anche alle aziende che impiegano prestatori d'opera.

È prevalsa anche la tesi che per l'attribuzione di tale qualifica si debba prescindere dalla natura merceologica e dalla ubicazione dell'azienda, dovendosi considerare, questi, elementi irrilevanti agli effetti della imposta sul reddito di ricchezza mobile tutte le volte che tal reddito derivi da lavoro e non da capitale.

Si ha motivo di ritenere che il Parlamento approvando il disegno di legge che qui si raccomanda, colmerà una lacuna della vigente legislazione e contribuirà ad avvicinare sempre più i rapporti tra fisco e contribuente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, di cui al testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, e successive disposizioni, i redditi delle minori attività commerciali sono inclusi nella categoria C-1 e assoggettati alla relativa aliquota di cui al regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, modificato col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892.

ART. 2.

Sono da considerarsi minori attività commerciali agli effetti della presente legge, tutte le imprese e le aziende commerciali in cui, congiuntamente, si verificano le seguenti condizioni:

a) il contribuente presti personalmente e in maniera effettiva la propria opera nell'azienda;

b) ogni attività inerente all'azienda sia svolta oltre che dal contribuente, da non più di quattro altre persone, familiari o non del contribuente medesimo, e da non più di due apprendisti.

ART. 3.

La presente legge abroga ogni disposizione contraria ed entra in vigore entro tre mesi dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.